

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale del Territorio e dell' Ambiente

Dipartimento Regionale dell' Ambiente

L' Assessore

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante “*Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*”;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 1991, n. 24;
- VISTA** la Legge 22 aprile 1994 n. 146, recante “*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993*”;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** La Direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatica;
- VISTO** Il D.P.R. 8 settembre 1997n°357 di attuazione della Direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatica;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, coordinata con il testo della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTO** il D.P.R. 12 marzo 2003, n°120”regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n°357, concernente l’attuazione della direttiva 92/43 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatica;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*”;
- VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*” che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- VISTA** la legge 22 maggio 2015 n. 68, recante “*Disposizioni in materia di delitti ambientali*”;
- VISTA** la legge regionale 3 maggio 2001, n.6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTA** la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l’articolo 68 comma 4, come modificato dall'articolo 98 comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015 concernente: “*Competenze in materia di*

*rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)", che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art.1, comma 6, della legge regionale;*

- VISTO** l'atto di indirizzo assessoriale n.1484/Gab dell'11/03/2015 e ss.mm.ii;
- VISTA** la nota prot. n.12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la delibera della Giunta regionale 21 luglio 2015, n.189 concernente: "*Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – Criteri per la costituzione – approvazione*", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTA** la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale*", pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019 Parte I;
- VISTA** la legge regionale 22 febbraio 2019 n.2 "*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021*" pubblicata sulla G.U.R.S. n.9 del 20.02.2019 Parte I, Suppl. Ord.;
- VISTO** il Decreto Assessoriale 23 luglio 2019, n. 311/GAB di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art.91 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art.44 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera 21 luglio 2015 n.189;
- VISTO** il Decreto Assessoriale 18 aprile 2018, n.142/GAB di revoca del Decreto Assessoriale 29 gennaio 2018 n. 32/GAB che ha modificato il Decreto Assessoriale 17 maggio 2016 n. 207/GAB di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art.91 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art.44 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera 21 luglio 2015 n.189;
- VISTO** Il D.A.n.318/Gab del 31.07.2019 di nomina, a parziale modifica ed integrazione dell'art.7 del D.A. 142/gab del 18.04.2018
- VISTA** la nota assessoriale prot.n°5056/GAB del 25/07/2016 relativa a "*Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b), dell'art.2 della L.R.15/05/2000, n°10;*
- VISTA** la nota assessoriale, prot.n°7780/GAB/12 del 16.11.2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** Il D.P.R.14 giugno 2016 n°12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
- VISTO** il D.P.Reg. n.645/Area I^/S.G. del 30/11/2017 con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e Ambiente l'On. Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTO** il D.P.Reg. n.708 del 16/02/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente al dott. Giuseppe Battaglia;
- VISTO** il D.D.G. n.704 del 06.08.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente

del Servizio 1 al dott. Salvatore Di Martino;

- VISTA** l'istanza avanzata dal Sig. Massimo Daniele Sapienza, nella qualità di rappresentante della società Edera Sol s.r.l., con sede in Via Mercato, 3 20121 Milano, assunta al protocollo DRA al n.78527 del 21.12.2018 con la quale è stato chiesto l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 6.000kWp denominato "FV Spadaro" e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture, da realizzare nel Comune di Gela (CL) in C/da "Settefarine", distinto al catasto terreni al foglio n.76 particella 82;
- VISTA** la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, datata 06.12.2018, allegata all'istanza, assunta al protocollo DRA al n.78527 del 21.12.2018;
- CONSIDERATO** che la suddetta istanza è stata pubblicata sul portale informatico (SI-VVI) di questo Assessorato in data 26.03.2019;
- VISTA** la comunicazione di procedibilità dell'istanza, prot. DRA n.20458 del 27.03.2019;
- VISTA** la nota prot. DRA n°20610 del 27.03.2019, con la quale il Servizio 1- Valutazioni Ambientali, ha trasmesso alla Commissione Tecnico Specialistica la superiore richiesta;
- VISTA** la documentazione tecnica allegata all'istanza prot. DRA n.78527 del 21.12.2018 ed in particolare:
- T1 corografia
  - T2 Inquadramento generale
  - T3a Inquadramento generale su PTP Vincoli Paesaggistici 1.10:000
  - T3b Inquadramento generale su PTP Vincoli Paesaggistici 1.25:000
  - T4 Inquadramento generale su Catastale
  - T5 Layout di Progetto dell'impianto
  - T6a Carta della Pericolosità e del Rischio Geomorfologico
  - T6b Carta dei Dissesti
  - T7 Carta delle Interferenze
  - T8 Inquadramento su PRG
  - T9 Stato Attuale
  - T10 Stato di Progetto
  - T11 Layout impianto con opere elettriche
  - T12 viabilità
  - P1 strutture di sostegno
  - P2 Strade e Sistema d Drenaggio
- APPURATO** Il corretto avvio della procedura in argomento ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il parere 224/2019 del 09.10.2019, trasmesso dalla Commissione Tecnica Specialistica, con nota prot.n°.66851 del 10 ottobre 2019, ai sensi del D.A. n.228/gab. del 27 maggio 2016, relativamente alla richiesta avanzata dalla Società Edera Sol s.r.l.;
- PRESO ATTO** che la Commissione Tecnica Specialistica con il sopracitato parere, per le motivazioni esposte nello stesso, ha ritenuto che la procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. relativa al progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico denominato "FV Spadaro" della potenza di 6.000kWp e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture, da realizzare nel Comune di Gela (CL) in C/da "Settefarine", distinto al catasto terreni al foglio n.76 particella 82, avanzato dalla Soc. Edera Sol s.r.l., **non può essere considerata esperita** per cui il progetto dovrà essere sottoposto alla procedura di V.I.A. di cui agli artt. dal 22 al 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. .

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Acquisito il parere della Commissione T.S. n°224/2019 del 09.10.2019, si dispone che il progetto avanzato dalla Soc. Edera Sol s.r.l., per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico denominato “FV Spadaro” della potenza di 6.000kWp e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture, da realizzare nel Comune di Gela (CI) in C/da “Settefarine”, distinto al catasto terreni al foglio n.76 particella 82 sia da assoggettare alla procedura di VIA di cui agli articoli dal 22 al 28 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii .

### **Articolo 2**

Costituisce parte integrante del presente decreto il parere della Commissione Tecnico Specialistica n.224/2019 del 09.10.2019 e l’elenco degli elaborati progettuali in esso citati.

### **Articolo 3**

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.

### **Articolo 4**

Ai sensi dell’art.19 comma 11 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il presente decreto sarà pubblicato, integralmente, nel sito web SI.VVI. di questo Assessorato, nonché sul sito istituzionale di questo Dipartimento, in ossequio all’art. 68 comma 4 della L.R. 12.8.2014, n. 21 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

### **Articolo 5**

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa e con medesima tempistica, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

*Firmato*  
L’Assessore  
*On. Avv. Salvatore Cordaro*



**COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA**  
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale  
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

**OGGETTO: Comune di GELA (CL) CLASSIFICA CL7/IF24 (172)**

**PROGETTO: Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico denominato FV- Spadaro della potenza di 6.000 Kwp e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture da realizzare nel Comune di Gela (CL) C/da Settefarine distinto al catasto terreni al foglio 76 p.lle 29 e 145 (in parte).**

**PROPONENTE: Edera Sol S.r.l. via Mercato, 3 - 20121 Milano**

**PROCEDIMENTO: Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**PARERE** redatto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana.

**PARERE COMMISSIONE T.S. n. 224/2019 del 09/10/2019**

**Vista** l'istanza del 20 dicembre 2018, con la quale la Edera Sol S.r.l. con sede in Milano, via Mercato n. 3 - (prot. A.R.T.A. n. 78527 del 21 dicembre 2018), ha chiesto l'avvio della procedura in oggetto, trasmettendo la documentazione progettuale;

**Vista** la nota prot. N. 20610 del 27 marzo 2019, con la quale l'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale per l'Ambiente - Servizio I Valutazioni Ambientali, U.O.B: S.1.2 Valutazioni Impatto Ambientale - ha inviato, a questa Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, il progetto relativo a "Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico denominato FV- Spadaro della potenza di 6.000 Kwp e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture da realizzare nel Comune di Gela (CL) C/da Settefarine distinto al catasto terreni al foglio 76 p.lle 29 e 145 (in parte) .

**Preso Atto** che il Dipartimento Regionale per l'Ambiente, - Servizio I Valutazioni Ambientali, U.O.B: S.1.2 Valutazioni Impatto Ambientale, con nota prot. N. 20445 del 27 marzo 2019, ha comunicato l'esito positivo delle verifiche tecniche e amministrative per la procedibilità della domanda ed ha trasmesso, per l'istruttoria tecnica di competenza della stessa CTS la documentazione progettuale ed amministrativa presentata dalla Società Proponente.

**Esaminata** la documentazione progettuale trasmessa a questa C.T.S., che si compone dai seguenti elaborati forniti dalla Società Proponente:

- A1 - Relazione Tecnica Descrittiva
- A2 - Relazione Agronomica
- A3 - Relazione Paesaggistica
- A4 - Studio Preliminare Ambientale
- A5 - Relazione Effetto Cumulo
- C1 - Computo Metrico
- C2 - Relazione Dismissione Impianto
- EN64b - Tavole-T1- corografia



**COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA**  
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale  
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

- EN64b - Tavole-T2- inquadramento
- EN64b - Tavole-T3a-Vincoli
- EN64b - Tavole-T3b- Vincoli
- EN64b - Tavole-T4a- catastale
- EN64b - Tavole-T4b- catastale
- EN64b - Tavole-T5- layout
- EN64b - Tavole-T6a PAI
- EN64b - Tavole-T6b PAI
- EN64b - Tavole-T7- interferenze
- EN64b - Tavole-T8 – PRG
- EN64b - Tavole-T11 - layout impianto
- EN64b - Tavole-T12 – viabilità
- EN64b-P1
- EN64b-P2
- P3 - EN64b Particolare cancello e recinzione-Tavola
- P4 - Particolare inverter\_rev02-EN64b
- P5 - E2 - Particolare posa cavi-EN64b - P5
- R1 - Relazione Tecnica Cavidotto
- R2 - Relazione impianto di terra
- R3 - Relazione interferenze
- R4 - Relazione Cavi impianto
- T9 - Stato attuale
- T10 - Stato di Progetto

**Vista** la dichiarazione del progettista – dichiarazione di conformità tra copie cartacee e copie in formato elettronico - del 25 ottobre 2018.

**Visto** l'art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 rubricato "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale", come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 de 17 maggio 2016.

**Visto** il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 con il quale è stata istituita la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

**Visto** il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.

**Visto** il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente.

**Visto** l'art. 3, comma 1, del D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, recante le norme sul funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica.

**Visto** il Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 concernente "Ulteriori

Pag. 2



**COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA**  
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale  
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

*disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69".*

**Visto** il D. A. del 17 maggio 2006 n°27, "Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole".

**Vista** la circolare ARTA del 23 dicembre 2004, recante direttive sul "D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni:" Regolamento *recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" – art 5 – valutazione dell'incidenza – commi 1 e 2".*

**Visto** il D.M. (Min. Amb.) 30 marzo 2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e provincie autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116".

**Considerato** che sono sottoposti alle procedure di compatibilità ambientale di competenza regionale i progetti di cui all'Allegato IV-alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06.

**Dato atto** che il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza regionale è stato avviato in data successiva il 16 maggio 2017, per cui trova applicazione il D.Lgs. 152/2006 con le modifiche del D.Lgs. n. 104/2017.

**Visto** il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114".

**Preso atto** che è stato dato avviso sul sito dell'autorità competente (SI.VVI. del 26 marzo 2019, come riportato nella scheda C, inviata a questa Commissione) dell'attivazione del procedimento, come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

**Localizzazione del progetto**

**Considerato** che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico denominato "Impianto FV- Spadaro" è localizzata in Provincia di Caltanissetta, nel Comune di Gela, in Contrada Settefarine.

**Considerato** che la zona dell'impianto "FV - Spadaro" è individuata nella Carta Tecnica Regionale Siciliana n° 643080 alla scala 1:10.000 e nella cartografia I.G.M. tavoletta 643 II SE "GELA" – I NE alla scala 1: 25.000, più precisamente censita catastalmente al foglio di mappa n° 76 particelle n° 29 e 145 (in parte) del N.C.T.

**Considerato** che l'area, oggetto dell'intervento ha coordinate geografiche di Latitudine 37°6'51.16"N e Longitudine 14°16'0.77"E, con un'altitudine media di circa 60 metri s.l.m. e si trova a circa 3,7 km a Nord dal Comune di Gela (CL), per un'estensione complessiva di 16.12 ha.

*[Handwritten signatures and initials]*



**COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA**  
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale  
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

**Considerato** che l'oggetto del progetto riguarda la realizzazione di impianto non termico per la produzione di energia tramite la tecnologia solare fotovoltaica della potenza di 6MW.

**INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO**

**Considerato** che la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di **6 MW** e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture, rientra ordinariamente tra le attività comprese nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e più precisamente al punto **2. Industria energetica ed estrattiva alla lettera b)** "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW", pertanto sottoposto alla procedura di Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 dello stesso decreto.

**Considerato** che Il Proponente ha fornito una descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con i seguenti atti di pianificazione e programmazione:

- *Piano regolatore del Comune di Gela* approvato con D.A. n. 171 del 18/07/1971 e adottato con delibera del Commissario ad acta n. 60 del 14/06/20101, l'area interessata ricade in zona "E" (agricola);
- *PAI* - Nell'ambito del PAI l'area di intervento non è interessata da pericolosità e rischio geomorfologico e/o idraulico;
- *Piano Paesaggistico della provincia di Caltanissetta* l'area rientra all'interno dell'Ambito 15 "Area delle pianure costiere di Licata e Gela" definito dalle linee guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale (approvato con D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999), il sito ricade all'interno di un'area non sottoposta a vincoli.

**Considerato che** relativamente ai Siti natura 2000 il Proponente afferma che *dall'analisi della presenza di aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate (ZPS, SIC, Parchi nazionali, etc.) è emerso che tali aree non sono presenti né all'interno del sito oggetto della realizzazione dell'impianto e nemmeno nelle immediate vicinanze, e non riporta negli elaborati cartografici allegati allo SPA le ZSC e le ZPS presenti nell'ambito territoriale interessato dal progetto.*

**Considerato e Valutato che** da un'analisi delle cartografie disponibili sul sito della regione Sicilia (<http://www.sitr.regione.sicilia.it/webgisportal/default.aspx>) è stato possibile evidenziare che il progetto ricade a circa 1,720 km dallo ZPS ITA050012 "Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela e che l'area di progetto ricade all'interno delle Important Bird Areas, ed in particolare sulla n. 166 Biviere e Piana di Gela.

**Considerato** che le *Linee Guida Nazionali per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili nelle Regioni italiane* (Pubblicate il 18 settembre 2010 sul n. 219 della Gazzetta Ufficiale) individuano i criteri con i quali le regioni possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di impianti da fonti rinnovabili e tra queste si elencano anche le Important Bird Areas.

**Valutato** che il proponente non ha sufficientemente analizzato e verificato la coerenza del progetto con Siti natura 2000, ubicati nell'ambito territoriale interessato dal progetto e con l'IBA n. 166 Biviere e Piana di Gela, nella quale il progetto ricade interamente.

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*





**COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA**  
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale  
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

**Valutato** che, rispetto al tema della Pianificazione Energetica Nazionale e Regionale, i riferimenti sono insufficienti: il Proponente riporta dati risalenti a circa 15 anni fa (pagg. 19 e ss. dello Studio Preliminare Ambientale) ed appare necessario svolgere un adeguato approfondimento sulle diverse disposizioni nel frattempo intervenute, anche al fine di attestare la compatibilità dell'intervento con il quadro programmatico (PEARS 2012 e sue evoluzioni, sino a raggiungere il PEARS 2030, al momento in fase di procedura VAS; disposizioni nazionali applicabili, sino ad arrivare al DM 4 luglio 2019, *Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione*, in GU Serie Generale n.186 del 09-08-2019, etc.).

**INQUADRAMENTO PROGETTUALE**

**Descrizione dell'impianto**

**Considerato** che:

L'intervento prevede la realizzazione di un impianto, denominato "Impianto FV- Spadaro", classificato come "impianto non integrato", e di tipo grid-connected con modalità di connessione in "trifase a media tensione".

La struttura di tipo "ad inseguitori monoassiali" sarà ancorata al terreno tramite infissione di pali, su ognuna di tali strutture verranno fissati stringhe da 28 o 42 moduli fotovoltaici disposti in configurazione doppia sull'asse.

Il piano dei moduli sarà inclinato rispetto all'orizzontale da 0° a  $\pm 60^\circ$ . L'orientamento azimutale sarà 90° rispetto al Sud.

La distanza di interasse tra due strutture adiacenti di pannelli pari a 11,5 m, con lo scopo di evitare l'ombreggiamento mutuo tra le varie strutture.

L'impianto fotovoltaico è composto da un totale di 18.844 pannelli per una potenza prevista di 6.000 kW di picco in corrente alternata e 7.160 kW di picco in corrente continua, con una produzione di 13.426.350 kWh/anno.

L'intero campo è suddiviso in due diversi sottocampi, ciascuno della potenza di 3.000 kW in corrente alternate, occupando complessivamente una superficie di 37.688 m<sup>2</sup>. I pannelli utilizzati saranno in silicio monocristallino con potenza di picco di 380 Wp per modulo.

La connessione delle stringhe ad ogni inverter (di potenza nominale pari a 175 kW) avverrà direttamente, ed ogni inverter sarà destinato al collegamento di 15/25 stringhe;

Il gruppo di conversione di corrente DC/AC sarà composto da n°36 inverter; 6 trasformatori, con dati di targa paria a 1000 kVA, saranno posizionati 3 in una cabina e 3 in una seconda e innalzeranno la tensione da 800 V a 20 Kv.

L'energia elettrica così trasformata sarà quindi convogliata, mediante cavidotto interrato a 20 kV, alla cabina primaria AT/MT Gela che dista circa 200 metri.

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Vertical handwritten signatures and initials on the right margin]*



**COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA**  
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale  
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

I moduli fotovoltaici sono fissati sul terreno per mezzo di apposite strutture, denominati *inseguitori monoassiali ad asse orizzontale*, composte da vele in grado di consentire il montaggio e lo smontaggio, per ciascuna struttura, in modo rapido e indipendente dalla presenza o meno di strutture contigue. Tali strutture potranno essere in alluminio o in acciaio zincato.

Gli inseguitori fotovoltaici monoassiali sono dispositivi che "inseguono" il Sole ruotando attorno ad un solo asse. Nel caso in esame, vengono utilizzati gli *inseguitori di tilt* che presentano il vantaggio di avere costi contenuti sul mercato e assenza di movimenti meccanici.

**Linea elettrica di connessione**

Realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT GELA.

L'impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 Kv tramite inserimento con linea MT dedicata dalla cabina primaria AT/MT GELA.

I cavi MT saranno del tipo ad elica visibile per posa interrata con conduttori in Al, isolamento estruso a spessore ridotto in XLPE, schermo in tubo di Al e guaina in PE, in particolare il cavo sarà del tipo ARE4H5EX (isolamento in XLPE)12/20kV sezione 185 mm<sup>2</sup> ad elica visibile.

I cavidotti saranno realizzati con tubazione in corrugato PEAD a doppia parete di diametro pari a 160 mm, e posti ad una profondità pari a 1,20 m.

La presenza dei cavi elettrici verrà segnalata con apposito nastro di segnalazione che verrà posato lungo lo scavo.

Il tracciato dei cavi MT è in parte interno in parte esterno al perimetro dell'impianto: sarà posato in banchina o sotto strade asfaltate (strada comunale).

Il tracciato interno prevede sei tronchi partenti dai locali di trasformazione MT/BT per arrivare al locale utente posizionato in prossimità dell'ingresso del sito.

Il tracciato esterno prevede un tratto di circa 3.290 m sulla strada comunale ed un secondo tratto di circa 10 m all'interno della particella catastale dove è ubicata la cabina primaria esistente di e-distribuzione.

La sezione dello scavo avrà una profondità di 1,20 m con una larghezza nella parte inferiore di 0,80 m e 1,50 m nella parte superiore.

All'interno dello scavo nella parte più profonda sarà inserita una corda di rame, uno strato di sabbia a conducibilità termica controllata o magrone cementizio in cui sarà immerso un tubo in PVC corrugato del diametro di 200 mm contenete il cavidotto, successivamente un nastro segnalatore e un tegolo di protezione in terracotta, a seguire verrà inserito il terreno di riempimento ed infine misto granulometrico stabilizzato steso a rullo.

**Opere civili**

Considerato che le opere civili necessarie per l'installazione dell'impianto riguardano:

- la fondazione (prefabbricata) della cabina Enel;
- adattamento della viabilità esistente e delle eventuali opere d'arte in essa presenti



**COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA**  
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale  
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

Al termine dell'esercizio dell'impianto, si provvederà al ripristino di luoghi con una fase di dismissione e demolizione delle strutture e rimozioni cavi ecc., come previsto anche nel comma 4 dell'art.12 del D. Lgs. 387/2003.

L'impianto sarà dismesso quando cesserà di funzionare, dopo circa 20 – 25 anni dalla data di entrata in esercizio, seguendo le prescrizioni normative in vigore al momento;

Le fasi principali del piano di dismissione sono riassumibili in:

1. Sezionamento impianto lato DC e lato CA (Dispositivo di generatore), sezionamento in BT e MT (locale cabina di trasformazione);
2. Scollegamento serie moduli fotovoltaici mediante connettori tipo multicontact;
3. Scollegamento cavi lato c.c. e lato c.a.;
4. Smontaggio moduli fotovoltaici dalla struttura di sostegno (tavole);
5. Impacchettamento moduli mediante contenitori di sostegno;
6. Smontaggio sistema di illuminazione;
7. Smontaggio sistema di videosorveglianza;
8. Rimozione cavi da canali interrati;
9. Rimozione pozzetti di ispezione;
10. Rimozione parti elettriche dai prefabbricati per alloggiamento inverter;
11. Smontaggio struttura metallica;
12. Rimozione del fissaggio al suolo (sistema a vite);
13. Rimozione parti elettriche dalle cabine di trasformazione;
14. Rimozione manufatti prefabbricati;
15. Rimozione recinzione;
16. Rimozione ghiaia dalle strade;
17. Consegna materiali a ditte specializzate allo smaltimento.

**Considerato che**

- Sarà assicurato il totale ripristino del suolo agrario originario, anche mediante pulizia e smaltimento di eventuali materiali residui, quali spezzoni o frammenti metallici, frammenti di cemento, ecc.
- Per quanto attiene al ripristino del terreno non sarà necessario procedere a nessuna demolizione di fondazioni in quanto non si utilizzano elementi in cls gettati in opera.
- La pavimentazione in ghiaia della strada perimetrale verrà rimossa tramite scavo e successivo smaltimento del materiale rimosso presso impianti di recupero e riciclaggio inerti da demolizione.
- Le polifere ed i pozzetti elettrici verranno rimossi tramite scavo a sezione obbligata che verrà poi nuovamente riempito con il materiale di risulta.

**INQUADRAMENTO AMBIENTALE**

**Clima e Atmosfera**

**Considerato che il proponente afferma che**



**COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA**  
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale  
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

qualora la stessa non sia idonea al passaggio degli automezzi per il trasporto al sito dei componenti e delle attrezzature;

- realizzazione della nuova viabilità prevista in progetto;
- realizzazione di opere minori di regimazione idraulica superficiale quali canalette in terra;
- cunette, trincee drenanti ecc.;
- realizzazione di opere varie di sistemazione ambientale e morfologica;
- realizzazione dei cavidotti interrati interni all'impianto;
- eventuale locale guardiano;
- recinzione dell'intero lotto con cordolo;
- opere di piantumazione.

**Considerato** che nella fase di allestimento del cantiere:

- L'ingresso al sito avverrà da una strada vicinale collegata alla Strada Provinciale SP81, o da un'altra collegata alla Strada Provinciale SP83.
- La viabilità interna riguarderà solo il tracciamento di sentieri carrabili senza l'utilizzo di alcun tipo di asfalto, con la sola posa di ghiaia e pietrisco.

**Considerato** che per la realizzazione dell'impianto si prevede un tempo max di mesi sei e che la durata presumibile di funzionamento dovrebbe essere di 25 anni, al termine dei quali l'impianto sarà dismesso.

**Monitoraggio**

**Considerato** che nella fase di gestione:

- L'area soggetta all'installazione sarà sottoposta a misure di monitoraggio per assicurarsi che durante l'intera vita prevista per l'impianto si presentino interazioni negative con l'ambiente circostante.
- Per quanto riguarda la vegetazione presente nell'area, sarà verificato lo stato di buona salute delle piante con cadenza semestrale e sarà effettuata periodicamente la pulizia del terreno, evitando l'accumulo di foglie e/o rami secchi (alla luce della prevenzione dal rischio incendio).
- Nel rispetto della fauna presente nell'area, verranno periodicamente controllati i passaggi previsti lungo la recinzione perimetrale, garantendo che questi risultino esenti da ostruzioni che possano negare il passaggio.
- Allo stesso modo saranno controllati i pannelli e le strutture previste per il loro ancoraggio al terreno, nell'ipotesi di possibili impatti pannello - animale.
- Saranno altresì periodicamente controllati i pozzetti realizzati lungo il cavidotto interrato, attraverso sonde di ispezione.
- Le acque meteoriche, opportunamente incanalate a regime, saranno ciclicamente analizzate in laboratorio per garantirne la qualità.

**Dismissione dell'impianto**

**Considerato** che



**COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale  
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

- gli unici impatti attesi nei confronti dell'atmosfera e/o del clima circostante l'area di intervento, sono dovuti essenzialmente a emissioni in atmosfera di polveri ed emissioni di inquinanti dovute a traffico veicolare presente esclusivamente durante la fase di cantiere e di dismissione.
- durante la fase di esercizio il traffico veicolare deriverà unicamente dalla movimentazione all'interno del campo fotovoltaico dei mezzi per la manutenzione e per la sorveglianza, con impatto pressoché nullo.
- L'impatto complessivo, limitato come già esposto precedentemente alla fase di cantiere e a quella di dismissione dell'impianto, sarà - trascurabile.
- l'opera determinerà un impatto positivo sulla componente ambientale aria e clima, dal momento che la produzione elettrica avverrà senza alcuna emissione in atmosfera, diversamente da quanto avviene per le altre fonti fossili (petrolio, gas, carbone).

Uso del suolo

Considerato che il proponente afferma che

- la superficie di progetto risulta come area agricola;
- l'area nella quale è prevista la realizzazione dell'impianto non ricade in aree dichiarate a rischio e/o pericolosità, così come verificato attraverso le carte della pericolosità e del rischio geomorfologico ed idraulico allegate al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- non rientra fra le zone di pericolosità e di rischio idraulico per fenomeni di esondazione (R3-R4), così come previsto nel Decreto Presidenziale del 27/03/07 (GURS 29/06/07);
- l'installazione in esame non apporterà nuovi rischi per la stabilità del suolo, dato che gli impianti fotovoltaici sono realizzati assemblando componenti prefabbricati e non necessitano inoltre di opere di fondazione, per cui non vengono realizzati scavi profondi;
- le acque meteoriche continueranno ad essere assorbite naturalmente dal terreno defluendo al suo interno e nel limitrofo fosso o, se in eccesso, verranno convogliate in opportune canalizzazioni per raggiungere più agevolmente la rete idrografica naturale.

Considerato che il progetto occuperà circa 16,7 Ha dell'area agricola;

Ritenuto che la durata dell'impianto è stimata dal proponente in circa 25 anni durante i quali, per l'indisponibilità di suolo, si possono verificare fenomeni di impermeabilizzazione con possibili compromissioni delle funzioni produttive del terreno, l'alterazione del paesaggio e dell'ecosistema.

Vegetazione Flora e fauna

Considerato che il proponente afferma che

- Tutta l'area interessata risulta coltivata da circa 25 anni;
- per quanto riguarda la flora, in primo luogo dovranno essere salvaguardate le specie tutelate dalle direttive europee eventualmente riscontrate in corso d'opera, oltre a tutte le essenze arboree e/o arbustive afferenti alla vegetazione autoctona già presenti



## COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale  
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

- nell'area;
- per minimizzare l'impatto visivo dato dalla presenza dell'impianto in oggetto sono previsti diversi interventi di natura agronomica a supporto della rinaturazione dell'area;
  - il progetto del verde prevede una sistemazione di specie vegetali arbustive e/o arboree in larga parte autoctone e/o storicizzate, mediante la realizzazione di una fascia di mitigazione larga 10 metri, lungo tutto il perimetro, dove verranno messe a dimora in doppio filare alberi a basso fusto, e tra le stringhe dei pannelli dove verranno impiantate alcune specie di piante tipiche della macchia mediterranea;
  - la necessità di impiantare vegetazione autoctona e/o storicizzata è dettata dalla volontà di non alterare in nessun modo l'equilibrio ambientale preesistente nell'area di intervento e di facilitare lo sviluppo dell'agro-ecosistema, innescando automaticamente un processo di rinaturazione della vegetazione;
  - tra le stringhe dei pannelli verranno create (come secondo tipo di intervento di mitigazione previsto) delle aree verdi che avranno la funzione di andare ad interrompere la monotonia dei pannelli. Tali "corridoi verdi" incideranno positivamente sull'impatto complessivo, rompendo lo schema complessivo dato dalla totalità dell'impianto oggetto di installazione;
  - come riportato nella relazione Effetto Cumulo dal proponente è attualmente in via di autorizzazione un progetto simile e adiacente, che potrebbe pertanto potenzialmente aumentare gli impatti potenziali sugli ecosistemi;

### Valutato che

- il progetto ricade all'interno di un'area con alti valori ecologici classificato come I.B.A (Important Bird Area) n. 166 *Biviere e Piana di Gela*;
- l'area ZPS ITA050012 "Torre Manfredi, Biviere e Piana di Gela" è distante dal sito in progetto circa km 1,750;
- il Piano di Gestione "Biviere e Macconi di Gela" (D.D.G. 465 del 05/2016) contiene delle informazioni circa la distribuzione e l'importanza degli habitat faunistici e vegetazionali presenti oltre che nell'area della ZPS ITA050012 anche nell'area I.B.A. n. 166 Biviere e Macconi di Gela;
- che il proponente classifica l'area di progetto come *Area agricola*;
- che gli agro-ecosistemi ricoprono, nella Piana di Gela, un ruolo fondamentale nel territorio e rappresentano l'habitat per molte specie dell'avifauna;
- la Carta delle nidificazioni puntuali e areali (TAV 05) del PdG "Biviere e Macconi di Gela" individua l'area in progetto inclusa nell'areale di nidificazione (vitale minimo per la sopravvivenza della specie) della *Melanocorypha calandra* (Allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CE), *Alauda arvensis* (Lista Rossa Vulnerabile (VU)), *Calandrella brachydactyla* (Elencata in Allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CE));
- il progetto sottrarrà circa 16,7 Ha di agro-ecosistema ad alto valore ecologico con potenziali effetti sulle specie a causa della sottrazione di habitat idonei per la riproduzione e sottrazione di aree per l'alimentazione; tali agroecosistemi ospitano, diverse specie d'importanza prioritaria quali il grillaio (*Falco naumanni*), che ha in questi

se di Fabio Milazzo



**COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA**  
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale  
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

ecosistemi della Piana di Gela una delle più consistenti popolazioni italiane ed europee, come segnalato anche dal Piano d'Azione Nazionale per il grillaio del Ministero dell'Ambiente e ISPRA.

- che l'area della Piana di Gela risulta sede dei flussi migratori come individuati nella "Mappa delle principali rotte migratorie del Piano Regionale Faunistico Venatorio" della Regione Siciliana. La rotta migratoria, infatti, interessa largamente tutta la retrostante Piana di Gela e si raccorda dopo con la Piana di Catania e la Foce del Simeto, rappresentando un unicum territoriale per molte specie legate agli ambienti umidi.;
- anche se ancora non vi è una sufficiente bibliografica scientifica internazionale sugli effetti del fotovoltaico sull'avifauna, non si può escludere il pericolo che, come riporta il National Fish and Wildlife Forensics Laboratory, grosse estensioni di pannelli fotovoltaici, possano essere scambiate per una superficie d'acqua (effetto lago) causando disorientamento ed erroneamente luogo di possibile sosta, specie dopo lunghe tratte di migrazione.

**Impatto acustico**

Considerato che il proponente afferma che

- Le attività di cantiere relative alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico produrranno inevitabilmente un incremento della rumorosità nelle aree interessate.
- La principale fonte di rumore è individuabile nell'utilizzo di attrezzature specifiche e dal traffico veicolare dovuto alle attività di cantiere.
- Tali incrementi interesseranno comunque brevi periodi di tempo e saranno limitati alle ore diurne, al fine di contenere il potenziale disturbo arrecato dalle emissioni sonore.
- Il processo di produzione dell'energia elettrica da impianto fotovoltaico non prevede la presenza di organi meccanici in movimento, pertanto l'esercizio dell'opera in oggetto, viste le sue caratteristiche e la tipologia di attività condotta, sarà caratterizzato da un livello di inquinamento sonoro praticamente nullo e non genererà alcun tipo di disturbo acustico.

**Geologia, geomorfologia e idrogeologia**

Considerato che il proponente afferma che

- Dall'esame geologico del sito è emerso che il contesto geomorfologico della zona è in condizioni generali di stabilità, non essendosi mai riscontrati fenomeni di dissesto attivi o quiescenti.
- La zona scelta per la realizzazione dell'impianto ricade all'interno del "bacino idrografico del fiume Gela, area territoriale tra il Bacino Idrografico del fiume Gela ed il Bacino Idrografico del fiume Acate".
- In generale gli impianti fotovoltaici sono realizzati assemblando componenti prefabbricati, non necessitano di opera di fondazione e di conseguenza non vengono realizzati scavi profondi, se non per il cavidotto interrato il cui scavo non raggiunge comunque profondità superiori a 1,2 m.
- Non scaturisce dunque alcun tipo di interferenza con eventuali falde idriche del

*[Handwritten signatures and notes in the bottom right margin]*



**COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

sottosuolo o con la conformazione idrografica del bacino nel quale l'area ricade.

- L'impianto in esercizio non produrrà alcun tipo di rifiuto liquido dunque, esclusivamente per le acque meteoriche si dovrà provvedere alla realizzazione di opportune canalizzazioni per convogliare tali acque alla rete idrografica naturale.

**Paesaggio**

**Considerato** che il proponente afferma che

- La realizzazione dell'impianto fotovoltaico ha un impatto sul territorio circostante limitato ad un impatto di tipo visivo sull'ambiente, infatti, dopo aver verificato con opportuni sopralluoghi che nella zona non sono presenti unità abitative destinate ad uso residenziale, si può evidentemente stimare che tale impatto visivo resta circoscritto al singolo passante che può eventualmente trovarsi nella zona.
- Si tratta comunque di una leggera variazione dello scenario naturale circoscritto all'area interessata dalla realizzazione del progetto, soprattutto perché le strutture che vengono installate non si sviluppano essenzialmente in altezza.
- Per rendere minimo l'impatto e migliorare l'inserimento ambientale dei pannelli solari, verrà posta particolare attenzione alla scelta del colore delle componenti principali dell'impianto, introducendo accorgimenti per evitare effetti di riflessione della luce da parte delle superfici metalliche.
- Si provvederà a creare, nella parte perimetrale dell'impianto e comunque nell'area recintata interessata dall'impianto ma non coperta dai pannelli o dalla viabilità interna, una barriera alberata costituita da vegetazione autoctona o storicizzata che mimetizzi l'impianto col verde circostante con funzione di "fascia cuscinetto".
- Le suddette misure di mitigazione verranno messe in atto nell'area prima della messa in opera dei pannelli fotovoltaici e saranno inoltre mantenute in stato ottimale per tutto il periodo di vita dell'impianto.

**Viabilità -Traffico indotto**

**Considerato** che il proponente afferma che

- L'incremento del traffico veicolare di mezzi pesanti si verificherà durante la fase di cantiere, con conseguenti effetti per quanto riguarda l'incremento delle polveri in sospensione e le emissioni dei motori dei mezzi stessi;
- Il tragitto dei mezzi inizia dal porto di Gela, percorrendo il lungomare Federico II di Svevia in direzione Sud-Est fino all'imboccare Via del Fiume. Si procede su questa in direzione Nord-Est fino a quando si trasforma in Via dell'Acropoli e consente di immettersi alla SS117 bis. Si procede su questa in direzione Nord-Est fino ad imboccare la SP83. Si prosegue questa in direzione Nord-Ovest fino all'imbocco di una strada di campagna (poco prima dell'incrocio con la SP81) che procedendo in direzione Sud consente l'arrivo all'ingresso del sito di installazione.

**Cumulo con altri progetti**

**Considerato** che il proponente afferma che





**COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale  
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

- L'impianto progettato è situato a Sud della Strada Provinciale SP 83 e ad Est della SP 81 a circa 3,5 km dal centro abitato del Comune di Gela in un'area leggermente pendente in direzione Sud ad una quota media di circa 65 m s.l.m.
- L'impianto progettato non si trova in prossimità di impianti fotovoltaici esistenti nel raggio di 1 km.
- Tuttavia è in fase autorizzativa un impianto adiacente, appartenente alla stessa ditta (CL7 IF25 Edera sol srl - realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico denominato Settefarine della potenza di 3000 kwp e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture, da realizzarsi nel comune di Gela, c.da Settefarine, distinto al catasto terreni al foglio 76 particella 82) che, secondo quanto dichiara il Proponente, non produrrà un aggravio dell'impatto visivo e ambientale nell'area interessata.

**Valutato che**

- il tema degli impatti cumulativi dei due progetti, che occuperanno un totale di circa 29 ettari, non appare sufficientemente indagato, poiché la relativa Relazione (*RELAZIONE EFFETTO CUMULO A5*) non affronta le questioni poste nell'ambito del presente Parere (effetti sulla flora, sul consumo di suolo, sul sito oggetto di tutela, soprattutto sulla fauna) includendo l'intera area di sedime dei due progetti, ma si limita ad affermazioni di principio, giungendo peraltro alla opposta conclusione che vi sarebbero degli impatti cumulativi "positivi", poiché i terreni verrebbero sottratti all'utilizzo di pesticidi e sostanze chimiche dannose per animali e piante, si consumerebbe meno acqua rispetto all'uso agricolo, la presenza di siepi, e più in generale di fasce vegetative di mitigazione, contribuirebbe all'aumento della biodiversità nell'area;
- tuttavia CTS osserva che la indisponibilità di una vasta superficie di suolo agrario che, data la scarsità delle precipitazioni, possiede un mosaico di *habitat* pseudo-steppici e aridi, ideali per la distribuzione, la nidificazione e l'alimentazione di un gran numero di specie oggetto di tutela della ZPS 050012 "Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela" (*Ciconia ciconia, Falco naumanni, ecc..*) oltre che aree incolte, che alternandosi ai coltivi, determinano un incremento della diversità ambientale favorendo il rifugio e lo svolgimento dei cicli biologici della fauna invertebrata e che, in ogni caso, si sarebbero dovuti esaminare gli impatti cumulativi su tutte le componenti indagate dallo SIA.

**Rifiuti**

Considerato che il proponente afferma che

- Durante la fase di realizzazione dell'impianto, tutti componenti utilizzati sono di tipo prefabbricato le quantità di rifiuti prodotte saranno modeste e qualitativamente classificabili come rifiuti non pericolosi, in quanto originati prevalentemente da imballaggi.
- Durante la fase di esercizio dell'impianto invece, le operazioni di manutenzione ordinaria prevista, verranno sempre eseguite senza la produzione di rifiuti difficili da smaltire. Infatti, quando periodicamente si provvederà alla potatura degli alberi e delle piante utilizzate per schermare visivamente l'impianto, il materiale di sfalcio sarà smaltito come

*[Handwritten signatures and initials]*



**COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA**  
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale  
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

materiale organico tra i rifiuti solidi urbani.

- L'ultima fase che interesserà l'area dell'impianto, anch'essa di durata limitata, sarà quella relativa alla dismissione dello stesso. Tutti i materiali dismessi saranno conferiti in appositi centri di recupero. I materiali di base quali l'alluminio, il silicio, o il vetro, saranno totalmente riciclati e riutilizzati sotto altre fonti.

**Rischio incidenti**

**Considerato** che il proponente afferma che si possono verificare infortuni, durante le fasi lavorative con automezzi in movimento, manovre di pale meccaniche, incidenti tra automezzi, errato utilizzo dei macchinari ecc.

**Alternativa ZERO (non realizzazione dell'impianto)**

**Considerato** che il proponente afferma che

- La produzione di energia elettrica ottenuta dallo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili quali quella fotovoltaica, si inquadra nelle linee guida per la riduzione dei gas climalteranti, permettendo una diminuzione delle emissioni di anidride carbonica.
- La non realizzazione dell'intervento, costringerebbe in alternativa una non riduzione dello sfruttamento di fonti energetiche convenzionali, con inevitabile continuo incremento dei gas climalteranti emessi in atmosfera, anche in considerazione del probabile aumento futuro di domanda di energia elettrica prevista a livello mondiale

**Osservazioni**

**Preso atto** che entro i termini di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 non sono pervenute osservazioni;

**CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE**

**Analizzate**, alla luce dei criteri di cui all'Allegato V del D. Lgs. n. 152/2006 e del DM 52/2015 le caratteristiche delle componenti ambientali allo stato attuale, la stima degli impatti generati dalla realizzazione del progetto e le misure di mitigazione previste;

**Esaminata** l'area vasta di intervento nonché l'area interessata dal futuro impianto limitrofo;

**Esaminato** il progetto e la documentazione prodotta;

**Considerato** che il Proponente afferma che:

- Non si rilevano rischi per la salute umana;
- L'intervento è compatibile con la destinazione urbanistica dell'area, classificata come zona omogenea "E" verde agricolo;
- L'impianto non ricade all'interno di ambiti di tutela paesaggistica;
- L'impianto non ricade in aree di pericolosità e rischio geomorfologico e/o idraulico così come individuato dal PAI della Regione Siciliana;
- Non interessa vincoli di cui al D.lgs. n. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali";
- L'impianto non ricade in aree tutelate come parchi e riserve naturali;

**Considerato e Valutato** che il progetto ricade ad una distanza di circa 1,720 km da una Zona di



**COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA**

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale  
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

Protezione Speciale (ZPS ITA050012 "Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela") e all'interno di un'area con alti valori ecologici classificato come I.B.A (Important Bird Area) n. 166 *Biviere e Piana di Gela*;

**Valutato** che il progetto occuperà aree di un agro-ecosistema agrario ad alto valore ecologico con potenziali effetti sulle specie a causa della sottrazione di habitat idonei per la riproduzione e sottrazione di aree per l'alimentazione;

**Valutato** che lo studio Preliminare Ambientale, esamina in modo insufficiente le componenti vegetazione, fauna, uso/consumo del suolo e gli aspetti relativi alle possibili incidenze sulle specie protette presenti nella ZPS ITA050012 "Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela" e I.B.A. n. 166 Biviere e Piana di Gela;

**Valutato** che l'area della Piana di Gela risulta sede dei flussi migratori come individuati nella "Mappa delle principali rotte migratorie del Piano Regionale Faunistico Venatorio" della Regione Siciliana;

**Valutato** in conclusione che non risultano sufficientemente indagati:

- Gli aspetti della programmazione nazionale e regionale in materia energetica;
- Gli impatti sull'IBA, neppure citata dal Proponente, e sul Sito natura 2000 che invece – considerata anche la vicinanza e la correlativa potenziale incidenza – avrebbero meritato la presentazione di uno Studio di Incidenza Ambientale prodromico alla effettuazione di una VINCA da parte di questa Amministrazione, nei sensi precisati in motivazione;
- Gli impatti sulla componente suolo e sottosuolo, sul rischio desertificazione,
- Gli impatti cumulativi conseguenti alla realizzazione del limitrofo Impianto, sempre proposto dal medesimo Proponente.

Per quanto sopra considerato e valutato, questa Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ai fini dell'emissione del provvedimento finale di "giudizio di compatibilità ambientale" da parte dell'Autorità Ambientale, esprime

**Parere negativo**

alla esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D. Lgs n. 152/2006 del progetto "Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico denominato FV- Spadaro della potenza di 6.000 Kwp e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture da realizzare nel Comune di Gela (CL) C/da Settefarine distinto al catasto terreni al foglio 76 p.lle 29 e 145 (in parte) , proposto da Edera Sol S.r.l. via Mercato, 3 - 20121 Milano, avente classifica: CL7/IF24 (172),

I Commissari:

ANGELINI Aurelio (Presidente)	
BONACCORSO Angelo	



**COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA**  
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale  
Legge Regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

BORDONE Gaetano	
CAMPILONGO Sandro	
CARTARRASA Salvatore	
CASSAR Adriana	
CASTIGLIONE Simona	
COBELLO Laura	
DI LEO Carlo	
DI ROSA Giuseppe	
FLOCCO Lidia	
FRANCHINA Francesco	
GALATI TARDANICO Carmelo	
LENTINI Francesca Maria	
LIUZZO Giuseppina	
MANGIAROTTI Maria Stella	
MESSANA Giuseppe	
MESSINEO Antonio	
MONTEFORTE Guido	
MORICI Claudia	
RIZZO Claudio	
RONDISVALLE Fausto	
SALVIA Pietro	
SANTIAPICHI Xavier	
SCURRIA Antonio	
TOMASINO Maria Chiara	
VILLA Daniele	

sl